

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 968

**D. Lgs. n. 102/04 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Modalità operative**

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:

Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992.

L'art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l'emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall'evento avverso, la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste dall'art. 5 dello stesso Decreto Legislativo.

Il Decreto Legislativo all'art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole.

Il medesimo decreto all'art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica.

Il medesimo decreto all'art. 6 comma 1 statuisce che al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, individuano le provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

La concessione dei contributi di cui al Fondo di Solidarietà Nazionale è regolamentata dal REG UE 702/2014. In particolare l'art. 25 comma 4 del medesimo REG UE 702/2014 dispone che i regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

A seguito del verificarsi dell'evento avverso, ai sensi dell'art. 6 c. 1 del prefato D.Lgs 102/2004, la Regione Puglia, per il tramite dei Servizi Territoriali competenti per territorio, produce opportuna relazione relativa all'evento, riportante le colture interessate e le rispettive percentuali di danno, trasmettendo richiesta di declaratoria dello stato di calamità al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali laddove siano soddisfatte le condizioni del richiamato D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.

A valle della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto Ministeriale di dichiarazione dello Stato di Calamità a seguito di avversità atmosferiche, ai sensi dell'art. 6 c.5 del prefato D.Lgs 102/2004, le amministrazioni comunali interessate sono chiamate a pubblicare sul proprio albo pretorio avviso pubblico al fine di raccogliere le istanze per la determinazione del contributo derivante dal riparto del Fondo di Solidarietà Nazionale.

La legge regionale 24/90, modificata dalla legge regionale 66/17, codifica ed attribuisce le funzioni in capo alle amministrazioni comunali ed alla Regione Puglia nel solco di quanto tracciato dal D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.

In particolare l'art. 5 della L.r. 24/90 modificata dalla L.r. 66/17 dispone che:

*“1. I comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all’articolo 1, curando:*

*a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli articoli 1 e 3, le quali devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di carattere eccezionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto. Le domande relative ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di comuni in forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell’associazione dei medesimi comuni;*

*b) l’istruttoria tecnico–amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse;*

*c) l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;*

*d) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;*

*e) la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie;*

*f) la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo.”.*

#### **CONSIDERATA:**

- la procedura attuale di ripartizione delle somme che avviene sulla base delle stime del danno rinvenienti in ciascun provvedimento comunale conclusivo dell’istruttoria, posta in essere ai sensi dell’art. 5 della l.r. 24/90 e ss.mm.ii., e che comporta la stratificazione di una complessa azione amministrativa;
- la possibilità di effettuare il suddetto riparto sulla base delle stime del danno riferite alla Produzione Lorda Vendibile relazionate in sede di Deliberazione di Giunta regionale da parte dei Servizi Territoriali regionali, le quali tra l’altro riportano, su base comunale, la stima del danno avvenuto, calcolata in euro;
- l’opportunità di ripartire le somme di cui al fondo di solidarietà nazionale in favore dei beneficiari per il tramite dei Comuni sulla base delle stime del danno dei Servizi Territoriali, atteso che tale modalità di riparto consentirebbe di erogare rapidamente le somme disponibili, permettendo alle Amministrazioni comunali di procedere, dopo aver concluso l’istruttoria, alla liquidazione in favore dei beneficiari, senza dover attendere il termine della medesima istruttoria di ciascun Comune interessato;

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ**

- che l’art.5 c. 2 lettera a) del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. dispone che possono essere concessi i *“contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato”*;
- che l’art.5 c. 2 lettera b) del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. dispone che possono essere concessi *“i prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare a tasso agevolato”*;
- che l’art.5 c. 2 lettera c) del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. dispone la *“proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all’articolo 7”*;
- che la prefata l.r. 24/90 modificata dalla l.r. 66/2017 non disciplina nel dettaglio le modalità relative alle

attività da porre in essere a valle dell'espletamento delle procedure scaturenti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art.5 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.;

- che l'ammontare dell'aiuto da corrispondere a ciascun beneficiario per il tramite delle amministrazioni comunali, a prescindere dalla lettera di cui all'art. 5 del prefato D.Lgs 102/2004, è direttamente proporzionale al danno ammissibile, la cui erogazione può essere effettuata esclusivamente a valle del completamento dell'iter amministrativo in seno a ciascuna amministrazione comunale, la cui conclusione consente il riparto proporzionale delle somme in relazione a quanto trasferito dal Fondo di Solidarietà Nazionale;
- che, in ragione del precedente punto, non è possibile anticipare alcuna somma utile a soddisfare in linea prioritaria le istanze avanzate in forza delle lettere b) e c), bensì l'erogazione avviene contestualmente per ciascun beneficiario, a prescindere dalla lettera di cui all'art. 5 del prefato D.Lgs 102/2004;
- che la disciplina delle disposizioni relative alle operazioni di credito agrario di cui alle lettere b) e c) origina, fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs 102/2004, accordi di natura privatistica tra l'istituto di credito ed il beneficiario;

#### **VISTA**

- la Deliberazione di Giunta regionale 1786 del 31 ottobre 2007 la quale approvava, tra l'altro, direttive relative alla modalità di esecuzione e di concessione degli aiuti dell'intervento compensativo per il ripristino dei danni alle strutture aziendali;
- la legge n. 56 del 7 aprile 2014 che, nell'esplicare i propri effetti, ha difatto destituito le Amministrazioni provinciali dallo svolgere il ruolo di primo piano che la normativa regionale pugliese assegnava loro con l.r. 24/90, nella loro fondamentale azione di intermediazione tra i Comuni, cui è attribuita la funzione istruttoria, e la Regione, cui spettano funzioni di riparto;

#### **CONSIDERATO**

- il venir meno del ruolo svolto dalle Amministrazioni Provinciali che ha inevitabilmente creato criticità nella gestione dell'intero iter di cui al D.Lgs 102/2004, con conseguente inevitabile procrastinarsi delle tempistiche di chiusura delle istruttorie, come disposto l'art. 25 del Reg UE 702/2014, con particolare riferimento all'art. 5 commi 2 e 3 del D.Lgs 102/2004, che prevedono un complesso iter amministrativo;
- in particolare il complesso iter amministrativo relativo alle istanze presentate ai sensi dell'art. 5 c. 3 del prefato D. Lgs 102/2004, comprensive del rilascio di apposito nulla osta a valle della rendicontazione riferita al ripristino delle strutture danneggiate da parte del beneficiario;

#### **PRESO ATTO CHE**

- La concessione dei contributi di cui al Fondo di Solidarietà Nazionale è regolamentata dal REG UE 702/2014. In particolare l'art. 25 comma 4 del medesimo REG UE 702/2014 dispone che i regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e che gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data;
- trascorsi infruttosamente i termini di cui all'art. 25 c. 4 del Reg. UE n. 702/2014, in relazione alle Calamità dichiarate con Decreto Ministeriale, non è oltremodo possibile erogare i benefici in favore delle aziende che hanno avanzato istanza per il tramite dei Comuni interessati.

Si ritiene pertanto opportuno delimitare l'iter amministrativo relativo alle attività da porre in essere per l'attuazione di quanto disposto dal D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. che apporti semplificazione ed efficientamento all'azione amministrativa.

A tal fine si ritiene necessario indicare alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di operare il riparto delle somme derivanti dal Fondo di Solidarietà Nazionale sulla base delle relazioni dei Servizi Territoriali approvate con Deliberazione di Giunta regionale, in modo da effettuare tempestivamente il trasferimento di tali somme alle Amministrazioni comunali interessate.

Inoltre ciascun aiuto, a prescindere dalla lettera di cui all'art. 5 c. 2 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. potrà essere erogato, per il tramite delle amministrazioni comunali competenti, in favore dei rispettivi beneficiari, i quali potranno decidere autonomamente gli importi da destinare a ciascuna lettera dell'art 5 c. 2 del D.Lgs 102/2004, direttamente in conto capitale.

Altresì si potrà procedere, per il tramite dei comuni interessati, in assenza di rendicontazione da parte del beneficiario del ripristino delle strutture danneggiate e relativo nulla osta, all'erogazione dell'aiuto spettante a ciascun beneficiario ai sensi dell'art. 5 c. 3. La suddetta erogazione potrà avvenire previa impegnativa del medesimo beneficiario all'utilizzo delle somme ripartite per il ripristino delle strutture danneggiate, immediatamente a valle del provvedimento comunale di cui all'art. 5 della l.r. 24/90 modificata dalla l.r. 66/17, proporzionalmente alle somme ripartite derivanti dal Fondo di Solidarietà Nazionale.

Infine, non dovranno considerarsi ricevibili le determinazioni provenienti dalle amministrazioni comunali promanate oltre i termini di cui all'art. 25 comma 4 del REG. UE 702/2014.

#### **Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679**

##### **GARANZIE DI RISERVATEZZA**

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

##### **Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
2. di disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari opererà il riparto delle somme derivanti dal Fondo di Solidarietà Nazionale sulla base delle relazioni dei Servizi Territoriali approvate con Deliberazione di Giunta regionale che riportano tra l'altro la stima del danno riferita alla produzione lorda vendibile (PLV), in modo da effettuare tempestivamente il trasferimento di tali somme alle Amministrazioni comunali interessate;
3. di disporre che ciascun aiuto, a prescindere dalla lettera di cui all'art. 5 c.2 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. per il quale è stato richiesto, potrà essere erogato direttamente in conto capitale, per il

- tramite delle amministrazioni comunali competenti, in favore dei rispettivi beneficiari, i quali potranno decidere autonomamente gli importi da destinare a ciascuna lettera dell'art 5 c. 2 del D.Lgs 102/2004;
4. di disporre che si potrà procedere in assenza di rendicontazione da parte del beneficiario del ripristino delle strutture danneggiate e relativo nulla osta, per il tramite dei comuni interessati, all'erogazione dell'aiuto spettante a ciascun beneficiario ai sensi dell'art. 5 c. 3, immediatamente a valle del provvedimento comunale di cui all'art. 5 della l.r. 24/90 modificata dalla l.r. 66/17, proporzionalmente alle somme ripartite derivanti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, previa impegnativa del medesimo beneficiario all'utilizzo delle somme ripartite per il ripristino delle strutture danneggiate;
  5. di disporre di non considerare ricevibili le determinazioni provenienti dalle amministrazioni comunali promanate oltre i termini di cui all' art. 25 comma 4 del REG. UE 702/2014;
  6. di stabilire che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provvederà a porre in essere i consequenziali atti;
  7. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Servizi al territorio

(Francesco Matarrese)

Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati

(Nicola Laricchia)

Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari

(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015

Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

(Gianluca Nardone)

Presidente della Giunta Regionale

(Michele EMILIANO)

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.

**DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
2. di disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari opererà il riparto delle somme derivanti dal Fondo di Solidarietà Nazionale sulla base delle relazioni dei Servizi Territoriali approvate con Deliberazione di Giunta regionale che riportano tra l'altro la stima del danno riferita alla produzione lorda vendibile (PLV), in modo da effettuare tempestivamente il trasferimento di tali somme alle Amministrazioni comunali interessate;
3. di disporre che ciascun aiuto, a prescindere dalla lettera di cui all'art. 5 c.2 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. per il quale è stato richiesto, potrà essere erogato direttamente in conto capitale, per il tramite delle amministrazioni comunali competenti, in favore dei rispettivi beneficiari, i quali potranno decidere autonomamente gli importi da destinare a ciascuna lettera dell'art 5 c. 2 del D.Lgs 102/2004;
4. di disporre che si potrà procedere in assenza di rendicontazione da parte del beneficiario del ripristino delle strutture danneggiate e relativo nulla osta, per il tramite dei comuni interessati, all'erogazione dell'aiuto spettante a ciascun beneficiario ai sensi dell'art. 5 c. 3, immediatamente a valle del provvedimento comunale di cui all'art. 5 della l.r. 24/90 modificata dalla l.r. 66/17, proporzionalmente alle somme ripartite derivanti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, previa impegnativa del medesimo beneficiario all'utilizzo delle somme ripartite per il ripristino delle strutture danneggiate;
5. di disporre di non considerare ricevibili le determinazioni provenienti dalle amministrazioni comunali promanate oltre i termini di cui all' art. 25 comma 4 del REG. UE 702/2014;
6. di stabilire che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provvederà a porre in essere i consequenziali atti;
7. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
ANTONIO NUNZIANTE